TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 492

## Sanzioni

Fino al riordinamento degli organi collegiali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 29 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | Terza — Personale |
| Titolo | I — Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo |
| Capo | IV — Disciplina |
| Sezione | I — Sanzioni disciplinari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-492-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it